

REGOLAMENTO PER LE SPESE TECNICHE

(Art. 113 D.Lgs. 50/2017)

Indice generale

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ'.....	3
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 4 - FUNZIONI INCENTIVATE.....	4
Art. 5 - COSTITUZIONE DEL FONDO.....	5
Art. 6 - RIDUZIONE DELLE RISORSE.....	7
Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	8
Art. 8 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.....	9
Art. 9 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	11
Art. 10 - DESTINAZIONE DELLA QUOTA PER L'INNOVAZIONE.....	13
Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	13

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ'

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. Le somme accantonate sono finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie destinate all'innovazione.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Le somme destinate al fondo per le funzioni tecniche, nel loro importo complessivo, concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
2. I criteri di ripartizione degli incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del CCNL 1° aprile 1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali.
3. L'importo dell'incentivo, calcolato in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione ed è iscritto in bilancio al pertinente intervento.

Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture come definiti dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 all'art. 3, c. 1 lettere

nn), pp), ss) e tt), comprese le eventuali progettazioni di campagne diagnostiche e le perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 149, nei limiti di cui ai commi successivi.

2. Le norme del presente regolamento si applicano anche:

- ai contratti misti di lavori, servizi e forniture, nelle modalità indicate nel successivo comma 4;

- ai servizi e forniture che comportano la programmazione, la progettazione e la nomina del direttore dell'esecuzione distinto dal Responsabile unico del procedimento.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) le attività connesse all'acquisizione di lavori di importo < a € 40.000;

b) i lavori, servizi o forniture costituenti spesa di investimento, nei limiti indicati nel presente articolo, per i quali non risulti approvato il relativo cronoprogramma.

4. Al contratto di lavori, servizi e forniture misto si applicano le disposizioni del presente regolamento in base al valore stimato più elevato tra quelli dei previsti lavori, servizi o forniture.

Art. 4 - FUNZIONI INCENTIVATE

1. L' 80% del fondo è ripartito tra il personale, che non abbia qualifica dirigenziale e che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sia incaricato e svolga effettivamente le seguenti attività, anche in quota:

responsabile unico del procedimento; valutazione preventiva dei progetti; programmazione della spesa per investimenti;

predisposizione e controllo delle procedure di gara;

direzione dei lavori; direzione dell'esecuzione;

collaudo tecnico amministrativo; verifica di conformità;

collaudo statico.

2. Partecipano alla ripartizione i dipendenti con profili professionali tecnici o amministrativi, che collaborino direttamente nelle attività di cui al comma precedente secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

Art. 5 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Alla costituzione del fondo per le funzioni tecniche sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi di un'opera o di un lavoro, di un servizio o fornitura posti a base di gara, indipendentemente dalle modalità di affidamento adottate, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. Per ogni singola opera, la somma da accantonare è determinata, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare (con riferimento alla identificazione delle opere di cui alla tavola Z-1 del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143), sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara per le relative aliquote sottoelencate:

1. A) opere con grado di complessità > 1,15 (ad es. interventi su edifici e manufatti esistenti di interesse storico artistico: E.21 - non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004; E.22 - soggetti a tutela ai sensi del D.s. 42/ 2004 oppure di particolare importanza. Nuove costruzioni adibite a:

E.10 -poli scolastici e università; E.13 - biblioteche, teatri, musei, opere cimiteriali di tipo monumentale; E.16 - sedi e uffici istituzionali palazzi di giustizia; E. 19 - parchi urbani e parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale)

- fino a € 2.500.000 2%

- per la parte eccedente € 2.500.000, fino a € 4.500.000 1,9%

- per la parte eccedente € 4.500.000, fino a € 7.000.000 1,3%

- per la parte eccedente € 7.000.000 0,5%

B) opere con grado di complessità da 0,95 a 1,15 (ad es. nuove costruzioni ed interventi su edifici e manufatti e restanti adibiti a: E.08 - asili nido, scuole materne, scuole elementari; E.09 - scuole secondarie di primo grado, istituti scolastici superiori; E. 12 - attrezzature per lo sport di tipo complesso, palestre e piscine coperte; V.O 3 - strade con particolari difficoltà di studio comprendenti opere d'arte)

- fino a € 2.000.000 2%

- per la parte eccedente € 2.000.000, fino a € 4.000.000 1,9%

- per la parte eccedente € 4.000.000 fino a € 6.000.000 1,3%

- per la parte eccedente € 6.000.000 0,5%

C) per tutte le altre categorie di opere con grado di complessità < 0,95

- fino a € 1.500.000 1,9%

- per la parte eccedente € 1.500.000, fino a € 3.000.000 1,8%

- per la parte eccedente € 3.000.000 fino a € 5.000.000 1,3%

- per la parte eccedente € 5.000.000 0,5%

3. Per l'esercizio di funzioni in materia di servizi e forniture si applicano le aliquote previste per i lavori con grado di complessità < a 0,95.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del comune, compongono la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per il lavoro, servizio o fornitura che ha determinato l'incremento.

5. Per le gare centralizzate espletate da Consip, il presente regolamento si applica limitatamente alle fasi di competenza del Comune, per cui le percentuali liquidate si riferiranno esclusivamente a tali fasi.

Art. 6 - RIDUZIONE DELLE RISORSE

1. Il mancato rispetto dei tempi previsti e dei costi inseriti nel quadro economico del progetto, se imputabili ai dipendenti beneficiari del fondo incentivante, comporterà una riduzione dell'incentivo sulla base della formula di seguito riportata, specificando che non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo gli incrementi di costo, sospensioni proroghe o altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma **1** dell'articolo 106 del codice, le sospensioni e le proroghe dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, eventi estranei alla volontà del Comune o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato, nonché i ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti all'applicazione delle relative penali contrattuali:

$$I_r = I_t - [(I_t/t) * r + (I_t/k) * \Delta k]$$

Dove:

I_r = incentivo ridotto (sino all'azzeramento, comunque $I_r \geq 0$);

I_t = incentivo totale dovuto;

t = termine assegnato per lo svolgimento della funzione (giorni);

r = ritardo attribuibile al dipendente (in giorni);

k = costo della fornitura, al netto del ribasso contrattuale;

Δk = differenza di costo in aumento, al netto del ribasso, non oggetto di perizia o di integrazione di incarico.

2. La differenza tra l'incentivo dovuto e l'incentivo ridotto ($I_t - I_r$) costituirà economia di spesa confluyendo nel fondo di cui all'articolo 5.

Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il Dirigente, con propria determinazione, prima dell'avvio dell'attività individua con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dei lavori, e di collaudo;
- i collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il Dirigente, dovrà comunicare motivando, il nuovo gruppo di lavoro.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
4. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 8 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. La somma accantonata per la liquidazione dell'incentivo è ripartita, per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il responsabile del procedimento e le diverse figure professionali interessate, mediamente in base alle percentuali indicate nei commi successivi, che possono variare in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fermo restando l'importo complessivo della somma afferente all'intervento.
2. Per i lavori il coefficiente di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è il seguente:

Attività di programmazione della spesa	dal 2 al 4%
Responsabile del procedimento e collaboratori	dal 20 al 30%
Verifica preventiva dei progetti	dal 3 al 6%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	dal 10 al 15%
Direzione lavori (direttore lavori e suoi collaboratori)	dal 30 al 40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi	dal 5 al 15%

3. Per servizi e forniture il coefficiente di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è il seguente:

Attività di programmazione della spesa	dal 2 al 4%
Responsabile del procedimento e collaboratori, direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	dal 55 al 75%
Verifica preventiva dei progetti	dal 3 al 6%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	dal 10 al 20%

4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del

lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per

conto di altri enti può essere riconosciuta, su richiesta della stessa centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo sopra citato.

6. Il mancato avvio dei lavori/ servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

7. Per le attività svolte dal RUP o dal Direttore lavori e da collaboratori l'incentivo è ripartito secondo la seguente percentuale: RUP o Direttore lavori 70%, collaboratori 30%.

8. Le quote di incentivo relative alle attività realizzate completamente dal personale dirigenziale compongono il fondo, senza che questo determini una maggiorazione dei compensi stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura; quando, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale qualifica, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 40% dell'aliquota prevista nei precedenti commi 2 e 3.

9. Il Dirigente del settore provvede, per ciascuna opera, servizio o fornitura, alla ripartizione dell'80% del fondo fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione dirigenziale per la liquidazione dei singoli importi. La rendicontazione dell'incentivo per le funzioni tecniche deve essere presentata a ciascun Dirigente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, che lo trasmette al Servizio personale entro il mese di marzo.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento.
2. Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP;
 - b) per i lavori: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera;
 - c) per la direzione lavori, i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata dopo l'approvazione dello stato finale e dei collaudi.
3. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione

nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - DESTINAZIONE DELLA QUOTA PER L'INNOVAZIONE

1. La restante quota del 20% del fondo annuale va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza degli uffici, nonché a progetti di innovazione dell'ente, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di miglioramento dei servizi ai cittadini. Una parte della risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativo o di orientamento o di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, secondo quanto stabilito dall'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai lavori, ai servizi e alle forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate con la pubblicazione di avviso, bando o con la spedizione di inviti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19 aprile 2016).